

Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (OPEn)

Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Art. 9</i> Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici</p> <p>Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui agli articoli 19 capoverso 4 lettera a e 24 capoverso 1 lettera b numero 2 LEne:</p> <ul style="list-style-type: none">a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria.	<p><i>Art. 9</i> Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici</p> <p>¹ Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 19 capoverso 4 lettera a LEne:</p> <ul style="list-style-type: none">a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innevamento artificiale o acqua di galleria. <p>² Oltre agli impianti accessori sono esclusi dal limite inferiore di cui all'articolo 26 capoverso 1 LEne anche gli impianti idroelettrici seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none">a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;c. impianti che attuano o hanno attuato misure di risanamento di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991 sulla protezione delle acque (LPac) o all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991 sulla pesca (LFSP), sempre che gli ampliamenti o i rinnovamenti non causino nuovo o ulteriore pregiudizio sul piano ecologico.

Art. 15 Prezzo di mercato di riferimento

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Art. 15</i></p> <p>¹ Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti fotovoltaici sotto-posti a una misurazione del profilo di carico.</p> <p>² Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica nel seguente periodo di tempo per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera:</p> <ul style="list-style-type: none">a. per gli impianti sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un mese;b. per gli impianti non sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un trimestre.⁸	<p><i>Art. 15 cpv. 1^{bis}</i></p> <p><i>Variante 1</i></p> <p>^{1bis} Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica nel seguente periodo di tempo per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera:</p> <ul style="list-style-type: none">a. per gli impianti sottoposti a una misurazione del profilo di carico: una settimana;b. per gli impianti non sottoposti a una misurazione del profilo di carico: un trimestre. <p><i>Variante 2</i></p> <p>^{1bis} Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici sottoposti a una misurazione del profilo di carico corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un mese per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti idroelettrici sottoposti a una misurazione del profilo di carico e che partecipano al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.</p> <p>^{1ter} Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti idroelettrici non sottoposti a una misurazione del profilo di carico corrisponde alla media trimestrale dei prezzi di mercato di riferimento mensili di cui al capoverso ^{1bis}.</p>

Art. 26 Indennità di gestione

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Art. 26 Indennità di gestione</i></p> <p>I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione un'indennità di gestione per kWh equivalente a:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 0,55 centesimi nel caso di impianti fotovoltaici e a energia eolica; b. 0,28 centesimi nel caso di impianti idroelettrici; c. 0,16 centesimi nel caso di IIR; d. 0,28 centesimi nel caso dei restanti impianti a biomassa. 	<p><i>Art. 26 Indennità di gestione</i></p> <p>¹ I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione un'indennità di gestione per kWh, composta da una quota fissa per i costi di commercializzazione e da una quota variabile per i costi dell'energia di compensazione.</p> <p>² La quota per i costi di commercializzazione ammonta a 0,11 ct./kWh per tutte le tecnologie.</p> <p>³ La quota variabile per i costi dell'energia di compensazione è calcolata ogni mese sulla base dei prezzi medi dell'energia di compensazione.</p> <p>⁴ La quota variabile viene stabilita sulla base dei seguenti importi, definiti a loro volta sulla base dei prezzi medi dell'energia di compensazione degli anni 2013, 2014 e 2015:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. 0,44 centesimi nel caso di impianti fotovoltaici e a energia eolica; b. 0,17 centesimi nel caso di impianti idroelettrici; c. 0,05 centesimi nel caso di IIR; d. 0,17 centesimi nel caso dei restanti impianti a biomassa.

Art. 62 Costi non computabili

Legge applicabile	Bozza di consultazione
<p><i>Art. 62 Costi non computabili</i></p> <p>¹ Non sono computabili in particolare i costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. inerenti a parti dell'impianto che servono al pompaggio-turbinaggio; b. remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'arti-colo 83° della legge federale del 24 gennaio 199131 sulla protezione delle acque (LPAc) e i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 199132 sulla pesca (LFSP). <p>² Se una parte dell'impianto non serve esclusivamente al pompaggio-turbinaggio, non sono computabili solamente i costi inerenti al pompaggio-turbinaggio.</p>	<p><i>Art. 62 cpv. 1 lett. b</i></p> <p>¹ Non sono computabili in particolare i costi:</p> <ul style="list-style-type: none"> b. remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83a LPAc e all'articolo 10 LFSP.